



Circolare 08/2016

**Spett.li
Imprese e Consulenti**

Oggetto: Nuove disposizioni a fronte dell'accordo Parti Sociali del 30/06/2016.

La Cassa Edile di Parma informa tutte le Imprese iscritte e i loro Consulenti che stante il perdurare della forte crisi economica che sta attraversando il settore dell'edilizia, le Parti Sociali territoriali hanno siglato in data 30 Giugno 2016 un nuovo accordo territoriale di risanamento che modifica parzialmente quello sottoscritto in data 12 Gennaio 2016 e introduce nuove misure di intervento.

Qui di seguito le novità introdotte dal documento:

• **Per Imprese con CCNL INDUSTRIA**

Per gli esercizi Cassa Edile 2016/2017 e 2017/2018 la riduzione contributiva attualmente in vigore ed introdotta con accordo del 12/01/2016 non troverà applicazione, pertanto, dalle denunce relative al mese di ottobre 2016 il contributo CE tornerà ad essere così suddiviso:

Contributo CE Impresa (5/6) da 2,25 % a 2,50 %

Contributo CE lavoratore (1/6) da 0,45 % a 0,50 %

La riduzione verrà automaticamente ripristinata dal **01/10/2018** - Fatti salvi eventuali ulteriori interventi.

• **Per Imprese con CCNL ARTIGIANATO E P.I**

La riduzione del contributo CE con decorrenza prevista dal precedente accordo per il 01/01/2017 sarà posticipata al **01/10/2018** - Fatti salvi eventuali ulteriori interventi.

• **Per TUTTE le Imprese iscritte**

Per gli esercizi Cassa Edile 2016/2017 e 2017/2018 il rimborso alle Imprese per la fornitura degli indumenti ai propri dipendenti sarà limitato alle sole scarpe antinfortunistiche (per un importo che verrà definito e comunicato nei prossimi giorni). Per il periodo indicato gli indumenti diversi dalle scarpe saranno interamente a carico ditta.

Nell'occasione ricordiamo a tutte le Imprese che, indipendentemente dalla prestazione Cassa Edile, fornire ai propri operai gli indumenti e le scarpe da lavoro rimane comunque e sempre un obbligo di natura contrattuale.

Rimaniamo a completa disposizione per qualsiasi chiarimento.

Parma, 8 Settembre 2016

